Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 14 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200
	» semestrale » 350		» semestr. » 700
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 286.

Istituzione di una Divisione speciale di polizia ferroviaria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 742, relativo alla costituzione di un corpo di agenti di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, che istituisce il ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è istituita una divisione speciale di polizia ferroviaria.

La divisione speciale di polizia ferroviaria è alle dipendenze del Ministero dell'interno e svolge la sua attività nell'ambito del servizio ferroviario per la tutela degli interessi dell'erario, il mantenimento dell'ordine e la prevenzione e repressione dei reati.

Il personale della divisione speciale di polizia ferroviaria esplica le sue funzioni sotto la direzione e la responsabilità dei commissariati di pubblica sicurezza presso i Compartimenti delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

L'organico della divisione speciale di polizia ferroviaria è costituito da n. 63 ufficiali e 2337 sottufficiali e guardie, così ripartiti nei vari gradi:

Colonnelli	n.	1
Tenenti colonnelli	»	2
Maggiori	»	5
Capitani	»	10
Tenenti	»	20
Sottotenenti	»	25
Marescialli di 1ª classe	»	30
Marescialli di 2ª e 3ª classe	»	58
Brigadieri	»	66
Vice brigadieri	»	83
Guardie scelte	»	400
Guardie	»	1700

Esso può essere variato, in relazione alle esigenze ferroviarie con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per l'interno e per i trasporti, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 3.

L'organico degli ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza resta aumentato, distintamente per i gradi corrispondenti, di duemilaquattrocento posti.

Art. 4.

Gli ufficiali ed i sottufficiali sono nominati, a seguito di concorso per titoli, fra gli appartenenti alla Amministrazione ferroviaria e fra gli estranei.

Gli appartenenti all'Amministrazione ferroviaria devono rivestire nell'Amministrazione un grado gerarchico uguale o superiore a quello per il quale concorrono.

Gli estranei devono essere ufficiali o sottufficiali delle Forze armate, in servizio permanente effettivo o nella riserva, devono ricoprire o aver ricoperto un grado uguale o superiore a quello per il quale concorrono, e devono dar prova di conoscere il servizio ferroviario.

Al grado di sottotenente possono essere nominati anche gli ufficiali di complemento, purchè provvisti di laurea o di titolo di studio equipollente.

Al grado di vice brigadiere possono essere nominati anche coloro che, provvisti almeno del diploma di scuola media, abbiano prestato comunque servizio con grado uguale o superiore nelle Forze armate dello Stato.

I concorrenti devono aver sempre tenuto buona condotta, essere di costituzione fisica sana e robusta, e non aver superato i 52 anni di età per i gradi di colonnello, tenente colonnello e maggiore, e i 40 anni per gli altri.

Art. 5.

Le guardie sono reclutate fra il personale di ruolo ed avventizio dell'Amministrazione ferroviaria che ne faccia domanda.

Ove i concorrenti provenienti dall'Amministrazione ferroviaria siano in numero inferiore a quello dei posti disponibili, ovvero non superino l'esame di cui al successivo art. 8, il reclutamento potrà essere effettuato, per i rimanenti posti, tra gli estranei all'Amministrazione ferroviaria.

I concorrenti devono aver sempre tenuto buona condotta, essere di costituzione fisica sana e robusta, e non aver superato i 35 anni di età.

Art. 6.

Non possono appartenere alla divisione speciale di polizia ferroviaria coloro che abbiano fatto parte della soppressa milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali.

Art. 7.

Il ruolo del personale degli uffici dell'Amministrazione ferroviaria è ridotto, distintamente per gradi, di un numero di posti corrispondente a quello dell'organico degli ufficiali di cui al precedente art. 2 limitatamente ai gradi di maggiore e superiori.

Per il restante numero dei posti dell'organico della divisione speciale di polizia ferroviaria, è operata la

riduzione di un egual numero di posti nell'organico del ruolo esecutivo della stessa Amministrazione, in corrispondenza dei rispettivi gradi laddove è possibile.

L'organico del ruolo esecutivo è altresì ridotto di un numero di posti, da determinarsi con decreto del Ministro per i trasporti, tale da compensare la maggiore spesa derivante dai trattamenti economici relativi al personale della divisione speciale di polizia ferroviaria in rapporto a quelli normali del personale ferroviario.

Gli eventuali soprannumeri che dovessero determinarsi per effetto delle riduzioni previste nei precedenti comma saranno riassorbiti con le vacanze che si verificheranno a seguito del passaggio di personale ferroviario nella divisione speciale e con quelle successive.

Art. 8.

Il personale reclutato a termini degli articoli 4 e 5 viene assunto in prova e segue un corso di insegnamento e di istruzione della durata di tre mesi, al termine del quale è sottoposto ai relativi esami.

L'ammissione definitiva nella divisione speciale di polizia ferroviaria è subordinata all'esito favorevole di tali esami.

In caso di esito negativo degli esami, il personale che già appartenga alle Amministrazioni dello Stato o ad altro Ente pubblico rientra nei ruoli di provenienza, riprendendo il grado e il posto di graduatoria che aveva.

Art. 9.

Il personale appartenente alla divisione speciale di polizia ferroviaria veste l'uniforme delle guardie di pubblica sicurezza con lo speciale distintivo che verrà determinato con decreto dei Ministri per l'interno e per i trasporti.

Art. 10.

In aggiunta agli assegni ed alle indennità loro spettanti quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali e guardie della divisione speciale di polizia ferroviaria è corrisposta, in sostituzione di ogni altra indennità di diaria e di trasferta, per i servizi nell'àmbito del compartimento ferroviario, un'indennità mensile nella seguente misura:

Colonnelli	L.	1300
Tenenti colonnelli	»	1100
Maggiori	»	1000
Capitani	»	800
Tenenti	»	600
Sottotenenti	»	500
Marescialli	»	400
Brigadieri e vice brigadieri	»	300
Guardie scelte e guardie	»	250

Tale indennità è corrisposta alla condizione che i colonnelli, tenenti colonnelli, maggiori e capitani facciano servizio fuori residenza cumulativamente 10 giorni (ore 240) per ogni mese, ed 8 giorni (ore 192) i tenenti, sottotenenti, marescialli, brigadieri, vice brigadieri, guardie scelte e guardie.

Se dalla somma delle ore trascorse fuori residenza per tutti i viaggi di ogni mese viene a risultare anche una frazione di ora, questa frazione è contéggiata per un'ora intera se superiore ai trenta minuti primi e viene invece trascurata se di misura inferiore.

Qualora il predetto personale non compia nel mese rispettivamente il minimo di 240 ovvero di 192 ore di trasferta, la indennità fissa mensile è proporzionalmente ridotta, dividendola, secondo i casi, per 240 ovvero per 192 ore e moltiplicando poi il risultato per le ore di trasferta compiute nel mese.

Nel computo previsto nei tre commi precedenti, vanno conteggiate anche le ore trascorse in più fuori residenza per ritardo di treni.

Art. 11.

Per quanto non diversamente disposto nel presente decreto si applicano al personale della divisione speciale di polizia ferroviaria le disposizioni contenute nel regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 12.

Le spese per l'organizzazione ed il funzionamento della divisione speciale di polizia ferroviaria sono a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e saranno iscritte nel bilancio di detta Amministrazione.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 13

Nella prima attuazione del presente decreto sono immessi, a domanda, nella divisione speciale di polizia ferroviaria col grado da ciascuno in atto rivestito, i sottufficiali e le guardie facenti parte alla data di entrata in vigore del presente decreto, del Corpo speciale di polizia ferroviaria per la Sicilia, istituito con ordine ufficiale n. 30 del Comando Militare Alleato in data 17 gennaio 1944.

L'immissione è limitata ad un massimo di 600 elementi, i quali abbiano, nel predetto Corpo, conseguito la nomina ad effettivo nel relativo grado.

Art. 14.

Con successivi decreti, su proposta dei Ministri per l'interno e per i trasporti, d'intesa con il Ministro per il tesoro, sarà provveduto alle norme complementari eventualmente occorrenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI — CASATI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 118. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 maggio 1945, n. 287.

Costituzione provvisoria degli organi per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162, relativa al riordinamento del servizio statistico;

Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, contenente modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il regolamento interno del suddetto Istituto, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 1930, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le attribuzioni del Comitato amministrativo, della Commissione consultiva per il personale e della Commissione di disciplina dell'Istituto centrale di statistica possono essere demandate temporaneamente ad un Consiglio di amministrazione, composto del presidente dell'Istituto, che lo presiede, di un direttore generale o, in caso di sua assenza o impedimento, di un funzionario dell'Istituto medesimo di grado non inferiore al sesto, designato dal presidente, e di altri quattro membri rappresentanti, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Ministero del tesoro, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, il Consiglio è presieduto dal membro più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.

Alle riunioni del Consiglio intervengono:

a) il capo della ragioneria, per le deliberazioni spettanti al Comitato amministrativo;

b) il capo del personale, per le deliberazioni spettanti alla Commissione consultiva per il personale;

c) il capo del personale ed il capo del servizio competente, per le deliberazioni spettanti alla Commissione di disciplina.

Un funzionario dell'Istituto, di grado non inferiore al nono, esercita le funzioni di segretario del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di quattro membri almeno. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 2.

Le attribuzioni del Comitato tecnico possono essere demandate temporaneamente ad una Commissione, della quale fanno parte due professori di università titolari di cattedra di statistica od economia politica o di materie affini — nominati dal presidente d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione — ed i funzionari ai quali è affidata la direzione di un servizio dell'Istituto.

La Commissione è presieduta dal presidente dell'Istituto.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra sarà provveduto alla riorganizzazione dell'Istituto centrale di statistica.

Anche anteriormente alla scadenza del termine stabilito nel precedente comma, coloro che sono nominati in base al presente decreto, per il temporaneo funzionamento degli organi predetti, decadono di diritto dalla carica con il ripristino degli organi normali dell'Istituto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e resta in vigore fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 114. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 marzo 1945, n. 288.

Modificazioni alla legge 29 gennaio 1940, n. 281, riguardante la composizione del Comitato per le telecomunicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 29 gennaio 1940, n. 281, che istituisce un Comitato per le telecomunicazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Riconosciuta l'opportunità di apportare modificazioni nella composizione del Comitato delle telecomunicazioni e nella sua struttura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per i lavori pubblici e per i trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 29 gennaio 1940, n. 281, sono modificati e sostituiti dai seguenti articoli:

Art. 1. — Per esaminare i problemi generali concernenti le telecomunicazioni, specialmente in quanto essi interessino vari Ministeri, Società concessionarie ed altri Enti; per regolare i rapporti intercedenti fra detti Ministeri, Società ed Enti e per deliberare circa i provvedimenti da adottare per la riorganizzazione dei servizi telegrafici, telefonici, radioelettrici, delle reti e degli uffici, è istituito un « Comitato per le telecomunicazioni ».

Art. 2. — Il Comitato per le telecomunicazioni è presieduto dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Ne fanno parte di diritto:

il Sottosegretario per le poste e le telecomunicazioni che ne assume la presidenza in assenza o per delega del Ministro;

il direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;

il direttore dell'Istituto sperimentale delle poste e delle telecomunicazioni;

il capo del servizio telegrafi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

il capo dell'Ispettorato del traffico telegrafico e radiotelegrafico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Sono inoltre chiamati a far parte del Comitato stesso due rappresentanti del Ministero della marina ed un rappresentante rispettivamente dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della guerra, dell'aeronautica, dei lavori pubblici e dei trasporti nominati con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni su designazione di detti Ministeri.

Art. 3. — Nel caso in cui il Comitato delle telecomunicazioni tratti argomenti che interessano altri Ministeri, Enti e concessionari, il presidente potrà invitare gli stessi ad inviare un loro rappresentante il quale prenderà parte alle riunioni del Comitato in qualità di esperto e senza voto.

Art. 4. — Al Comitato è aggregato un segretario da nominarsi pure con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni scelto fra i funzionari di detto Ministero.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — RUINI — CERABONA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 115. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1945.

Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, con la quale fu istituito l'Istituto Poligrafico dello Stato;

Determina:

Il Collegio dei sindaci di cui all'art. 8 della suindicata legge 6 dicembre 1928, n. 2744, è costituito, per il quadriennio 1° luglio 1945-30 giugno 1949, come appresso:

Cav. gr. cr. dott. Pericle Cardinali, presidente di sezione della Corte dei conti, presidente;

Comm. dott. Luigi Ricci, direttore capo divisione nel Provveditorato generale dello Stato;

Comm. rag. Enrico Marchi, direttore capo di ragioneria di 1ª classe;

Comm. rag. Emanuele Remoli, direttore capo divisione nella Ragioneria generale dello Stato;

Comm. dott. Attilio Daponte, direttore capo divisione nel Provveditorato generale dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 maggio 1945

(862) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola di credito, produzione e lavoro « G. Garibaldi », con sede in S. Stefano Quisquina (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 novembre 1940, con il quale, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, il dott. Antonino Lo Presti Seminerio fu Francesco venne nominato liquidatore della Società cooperativa agricola di credito produzione e lavoro « G. Garibaldi » di S. Stefano Quisquina (Agrigento);

Considerato che il predetto dott. Lo Presti Seminerio ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonino Lo Presti Seminerio, il sig. Giuseppe Reina fu Domenico è nominato

liquidatore della Società cooperativa agricola di credito produzione e lavoro « G. Garibaldi » con sede in S. Stefano Quisquina (Agrigento), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(839)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa di S. Stefano Quisquina (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 novembre 1940, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, il dott. Antonino Lo Presti Seminerio fu Francesco venne nominato liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa di S. Stefano Quisquina (Agrigento);

Considerato che il predetto dott. Lo Presti Seminerio ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonino Lo Presti Seminerio, il sig. Giuseppe Reina fu Domenico è nominato liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa di S. Stefano Quisquina (Agrigento), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(840)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola di S. Stefano Quisquina (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 novembre 1940, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, il dott. Antonino Lo Presti Seminerio fu Francesco venne nominato liquidatore della Società cooperativa agricola di S. Stefano Quisquina (Agrigento);

Considerato che il predetto dott. Lo Presti Seminerio ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonino Lo Presti Seminerio, il sig. Giuseppe Reina fu Domenico è nominato liquidatore della Società cooperativa agricola di S. Stefano Quisquina (Agrigento), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(841)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Hutsteiner Teresa fu Giovanni, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1943, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Hutsteiner Teresa fu Giovanni, con sede in Roma, via S. Nicolò da Tolentino n. 50 (esercizio pensione), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Hutsteiner Teresa fu Giovanni, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. cav. Angeli Aristide.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(864)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Sabatka Erminia fu Francesco in Spitz, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Sabatka Erminia fu Francesco in Spitz, con sede in Roma, via S. Claudio 85 (articoli abbigliamento), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Sabatka Erminia fu Francesco in Spitz, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. cav. Angeli Aristide.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(863)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Finsterwalder Agnese fu Giuseppe, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Finsterwalder Agnese fu Giuseppe, esercente la pensione sita in Roma, via Nazionale 51, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Finsterwalder Agnese fu Giuseppe, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Lepore Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(865)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Pistoia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 13 febbraio 1945, col quale il comm. dott. Luciano Luciani è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia;

Visto il decreto prefettizio del 19 marzo 1945, con cui, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale il dott. Luciano Luciani, in seguito al suo richiamo a Roma, viene sostituito dal rag. Liborio D'Angelo nella carica di commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a' termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al rag. Liborio D'Angelo è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Pistoia, in sostituzione del dott. Luciano Luciani, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 5 giugno 1945

Il Ministro: GULLO

(849)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa di consumo apuana, con sede in Massa.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 4 giugno 1945, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Apuania in data 13 marzo 1945, relativo alla nomina del signor Antonio Zeri a commissario della Società anonima cooperativa di consumo apuana, con sede in Massa.

(853)

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa di consumo di Pieve a Settimo (Scandicci).

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 4 giugno 1945, è stato nominato il signor col. cav. uff. Silvio Mura, con decorrenza dal 1° maggio 1945, liquidatore della Società anonima cooperativa di consumo di Pieve a Settimo, con sede in Pieve a Settimo - Scandicci.

(854)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Conferimento di speciali poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa « La Modernissima », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 1° giugno 1945, sono state conferite al dottor Michele Poddine, liquidatore della Società anonima cooperativa « La Modernissima », con sede in Roma, le facoltà dell'assemblea dei soci per approvare il bilancio 1944, per nominare il collegio sindacale e per vendere a trattativa privata due piccoli appezzamenti di terreno di proprietà della cooperativa stessa.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

(855)

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio « Maremma » delle cooperative di produzione, lavoro ed agricole fra ex combattenti della provincia di Grosseto.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 1° giugno 1945, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Grosseto in data 24 agosto 1944, relativo alla nomina del signor Emilio Zannerini a commissario del consorzio « Maremma » delle cooperative di produzione, lavoro ed agricole fra ex combattenti della provincia di Grosseto, con sede in Grosseto.

(856)

Sostituzione del commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio esercenti baccalari e pesce conservato », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 1° giugno 1945, è stato nominato l'avv. Antonio Gagliardi a commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio esercenti baccalari e pesce conservato », con sede in Napoli, in sostituzione dell'avv. Mario Robioni.

(857)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad alcune Amministrazioni provinciali a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944.

Con i sotto indicati decreti interministeriali è stata autorizzata l'assunzione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, dei seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche ai fini della integrazione del disavanzo economico dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1944:

Decreto interministeriale 14 marzo 1945, Amministrazione provinciale di Messina, importo dei mutui L. 14.000.000;

Decreto interministeriale 21 marzo 1945, Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, importo dei mutui L. 8.600.000.

Roma, addì 5 giugno 1945

p. *Il Ministro*: VICEDOMINI

(852)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli dell'11 giugno 1945 - N. 130

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	100,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	92,40
Id. 5 % 1936	»	100 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,:0
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,75

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.